



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 19/03/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico

in data 19/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4441/2023 depositato il 10/11/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Caserta - Via Lamberti 81100 Caserta CE

elettivamente domiciliato presso Email_2

terzi chiamati in causa

Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820239001755207000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2006

contro

Ag.entrare - Riscossione - Caserta - Via Lamberti 81100 Caserta CE

elettivamente domiciliato presso Email_2

terzi chiamati in causa

Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120015086255000 IRPEF-ALTRO 2006

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1, nato a Luogo_1, il 17/06/1978, e residente in Luogo_2), alla
Indirizzo_1 , CF: CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , C.F.
CF_Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 02820239001755207000 contenente la
cartella di pagamento n. 02820120015086255000, relativa all'Irpef anno 2006, presuntivamente notificata
in data 18/5/201 dell'importo di € 1.218,25.

Il ricorrente sostiene che la cartella di pagamento impugnata sia illegittima, nulla e/o annullabile in quanto:
l'imposta richiesta in pagamento, ovvero l'IRPEF relativa all'anno 2006, sia stata regolarmente pagata dal
signor Ricorrente_1, sulla base delle evidenze dall'estratto del cassetto fiscale, già comunicato sia
all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia delle Entrate Riscossione con la citata pec del 25/8/2023.

Eccepisce inoltre che non sia mai venuto a conoscenza della cartella esattoriale n. 02820120015086255000
del 18/5/2012.

Il ricorrente eccepisce la decadenza e la prescrizione dell'avversa pretesa per intervenuta prescrizione del
titolo, precedente e successiva stante la mancata notifica della cartella.

Contesta la violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 per omessa allegazione.

Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso dichiarandone la nullità per l'intervenuto pagamento
dell'imposta contestata; in via subordinata, sempre nel merito, chiede di accogliersi il ricorso, e di accertare
e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'atto
impugnato e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale.

Chiede la condanna delle spese di lite , anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, con
attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.

Si costituisce a mezzo del proprio difensore l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con contestazione delle deduzioni, eccezioni e domande tutte, svolte dalla parte ricorrente, rilevando l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e o aspetti afferenti alla cartella.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso per i motivi che seguono.

Dall'esame degli atti non risulta regolarmente avvenuta la notifica della cartella in data 18/05/2012.

Si ricorda che in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73

La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notaificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa.

Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022, ha affermato che: "...in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017).

In primo luogo La Corte ribadisce il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente:

«In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità

dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa » (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).

P.Q.M.

Il G.M accoglie il ricorso - Liquidava le spese di lite a favore del procuratore antistatario in € 200,00 oltre cap i IVA.